

Contratto quadro: <input type="text" value="3900016491"/> Importo globale in EUR: <input type="text" value="12.000,00"/> Appalto: <input type="text"/>	Tipo doc.: <input type="text" value="ZSCQ"/>	CIG: <input type="text" value="ZE839C4E30"/>	Pagina 1 di 5
Riferimento:		Fornitore: <input type="text" value="151228"/> MICROBIOL SRL	
Oggetto: Accordo Quadro per la fornitura di terreni e test di conferma per analisi microbiologiche per il laboratorio di analisi di AdF			

Pos.	Codice	Descrizione
1		Acc.quadr fornit terreni e test labor GR Gara AQ per la fornitura di terreni e test di conferma per analisi microbiologiche per il laboratorio di analisi di AdF REFERENTE COPPINI ROBERTA
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***		

Contratto quadro:

3900016491

Pagina 2 di 5

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. (ADF S.p.A.)

Viale Mameli, n. 10 – 58100 Grosseto

CONTRATTO QUADRO N. 3900016491 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI TERRENI E TEST DI CONFERMA PER ANALISI MICROBIOLOGICHE – S.C. 203224686. SMART CIG: ZE839C4E30.

TRA

1) Acquedotto del Fiora S.p.A. (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante” o “SA”), con sede legale in 58100 Grosseto, Viale Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona del Responsabile dell’Unità Procurement, Legal & Compliance, Arch. Isidoro FUCCI, nato a Frascati (RM) il 6 Dicembre 1971, domiciliato per la carica presso la sede sociale e, a ciò autorizzato giusta procura notarile del 15/12/2020 conferita dall’Amministratore Delegato di AdF S.p.A.;

E

2) MICROBIOL SRL con Sede legale in Uta (CA), Zona Industriale Macchiareddu, (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese P.IVA e C.F.: 01625440928 numero REA: CA - 134307), in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, Sig. Andrea Murgia, nato Cagliari il 4/12/1987, domiciliato per la carica presso la sede legale.

Il presente documento viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell’art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma di e-procurement di AdF S.p.A., SAP SRM.

Il presente ordinativo spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sull’ordinativo.

PREMESSO CHE

- con Relazione a contrarre del 21/12/2022 proposta dal Responsabile dell’Unità Laboratori di AdF S.p.A. relativa alla s.c. 202324686, è stato disposto l’affidamento di un “accordo quadro per la fornitura di terreni e test di conferma per analisi microbiologiche” nei confronti della società MICROBIOL S.R.L., all’esito di un confronto competitivo previa richiesta di n. 4 preventivi;

- in particolare, la società MICROBIOL S.R.L. formulava la migliore offerta (offerta economica n° 22/00447 del 16/12/2022) da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegato, nella quale viene prevista e meglio descritta la fornitura offerta oggetto del presente affidamento.

- la suddetta offerta veniva considerata congrua da parte di AdF S.p.A..

TUTTO CIO’ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo quadro.

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A., come sopra rappresentato, affida a MICROBIOL S.R.L. in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, che accetta, la fornitura indicata in premessa.

ART. 1. - OGGETTO

Il contratto ha per oggetto l’ “ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TERRENI E TEST DI CONFERMA PER ANALISI MICROBIOLOGICHE”.

ART. 2. – DURATA

La fornitura avrà durata di un 1 anno cioè 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna della fornitura e, comunque fino alla concorrenza dell’importo contrattuale.

La Stazione Appaltante potrà usufruire dell’Accordo Quadro in essere nella misura e quantità a seconda delle proprie esigenze senza nessun obbligo di fornitura minima imposta dal Fornitore.

ART. 3 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. alla MICROBIOL S.R.L. per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto quadro, è fissato in € 12.000,00.

I pagamenti degli importi fatturati saranno liquidati a 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione delle fatture f.m. da parte della società MICROBIOL S.R.L. come indicato nell’offerta sopra richiamata.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario dichiara e conferma di avere tutte le capacità tecnico professionali per eseguire la fornitura nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Contratto quadro:

3900016491

Pagina 3 di 5

Nello svolgimento della fornitura oggetto del presente contratto quadro la società MICROBIOL SRL si impegna, inoltre, a rispettare:

- gli adempimenti previsti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
- gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007).

ART. 5 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA SPECIFICA

Il presente contratto quadro è stipulato, per motivi di urgenza, nelle more del completamento delle verifiche sui motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e, si intenderà automaticamente risolto qualora dai certificati emessi dagli Enti/Autorità competenti emerga nei confronti dell'o.e. la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui sopra. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., il presente contratto si intenderà risolto di diritto qualora la verifica antimafia condotta dalla Prefettura competente a seguito della richiesta di informazione/comunicazione produca esito interdittivo.

ART. 6 - OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/01

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, la società MICROBIOL SRL con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della medesima società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e di eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.
2. In particolare, la Società MICROBIOL S.R.L. si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La violazione da parte della ridetta Società o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente ordinativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.
4. Qualora la società MICROBIOL SRL sia a sua volta soggetta alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, la stessa dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

ART. 7 - Risoluzione automatica del contratto

Le parti espressamente convengono che il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- 1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;
- 3) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 4) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.
- 5) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- 6) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- 7) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- 9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;

Contratto quadro:

3900016491

Pagina 4 di 5

- 10) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- 11) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
- 12) violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- 13) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 14) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;
- 15) reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
- 16) accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
- 17) occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;
- 18) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
- 19) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione.

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all' Appaltatore.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall' Art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti di qualificazione richiesti per la fornitura in oggetto, oppure nel caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 16 - PRIVACY E RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. Si rinvia alla url <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti sono "Informazioni Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- relativi ad attività passate, presenti o future della Società e riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui all'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio

Contratto quadro: 3900016491

Pagina 5 di 5

e/o un danno per la Società;

- identificati per iscritto come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti”;

- segreti ai sensi ed agli effetti dell’art. 98 del D.Lgs. 30/2005 e ss.mm. (Codice della Proprietà Industriale).

Non sono considerate Informazioni Riservate i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d’opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.

Il Fornitore, per sé, per il personale in servizio presso la propria struttura e per eventuali terzi autorizzati che per tramite del Fornitore trattino Informazioni Riservate, si impegna a:

- custodire le Informazioni Riservate con la massima diligenza;

- non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli pattuiti tra le Parti;

- non copiare, riprodurre, asportare, comunicare, rivelare e/o divulgare Informazioni Riservate senza la preventiva autorizzazione scritta della Società, fatti salvi i casi in cui sia oggettivamente e strettamente necessario per l’esecuzione delle attività pattuite tra le Parti;

- distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto le Informazioni Riservate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell’esecuzione delle attività pattuite tra le Parti o, se precedente, dalla specifica richiesta della Società, dando in ogni caso alla Società contestuale prova scritta dell’avvenuta distruzione.

Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge”, ove legalmente possibile deve darne comunicazione scritta e tempestiva alla Società al fine di concedere a quest’ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Società.

Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura e/o da eventuali terzi incaricati. In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi perdita, costo, passività e/o danno sostenuto e/o subito dalla Società quale conseguenza, diretta e/o indiretta, della violazione delle obbligazioni derivanti dal presente articolo. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Società si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, dell’esecuzione delle attività pattuite tra le Parti e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

ART. 8 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

1 La società MICROBIOL S.R.L. si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente accordo quadro, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto quadro, l’esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara SMART CIG è ZE839C4E30.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa al presente contratto quadro sarà deferita al Tribunale di Grosseto.

ART. 10 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto quadro si rinvia al Codice Civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. Firmato digitalmente il Procuratore (Arch. Isidoro Fucci)

Per MICROBIOL S.R.L. Firmato digitalmente il Legale Rappresentante (Andrea Murgia)

Importo globale in EUR 12.000,00